

Cic., de legibus 3, 20

Namque ut C. Flaminium atque ea quae iam prisca videntur propter vetustatem relinquam, quid iuris bonis viris Tiberi Gracchi tribunatus reliquit? Etsi quinquennio ante D[ecim]um Brutum et P. Scipionem consules — quos et quantos viros! — homo omnium infimus et sordidissimus tribunus plebis C. Curiatius in vincula coniecit, quod ante factum non erat. C. vero Gracchi tribunatus sicis quas ipse se proiecisse in forum dixit, quibus digladiarentur inter se cives, nonne omnem rei publicae statum perturbavit? Quid iam de Saturnino, Sulpicio, reliquis dicam? Quos ne depellere quidem a se sine ferro potuit res publica.

Cic., *leg.* 3, 20

ne stette per nulla quieta. [20] E, per tacere di G. Flaminio ²⁹ e di quegli episodi che ormai già sembrano superati per la loro antichità, il tribunato di Tiberio Gracco qual diritto ancora lasciò ai galantuomini? ³⁰ E sia pure che cinque anni prima un uomo d'infima origine e d'abbietissimo animo, il tribuno della plebe G. Curiazio, avesse cacciato in prigione D. Bruto e P. Scipione, quali e quanto grandi personaggi! ³¹, cosa questa mai verificatasi per l'innanzi. Ma G. Gracco ³² con le turbolenze e con quei pugnali, che egli stesso riconobbe d'aver gettato nel Foro, affinché con essi i cittadini si sgozzassero fra di loro, non capovolve forse del tutto le condizioni dello Stato? E che dovrei ancor dire ormai di Saturnino, di Sulpicio, di tutti gli altri? i quali lo Stato non poté respingere da sé senza far ricorso alle armi. [21] E perché poi mettere innanzi fatti antichi o estranei

Cic., *Mil.* 8

An est quisquam qui hoc ignoret, cum de homine occiso quaeratur, aut negari solere omnino esse factum aut recte et iure factum esse defendi? Nisi vero existimatis dementem P. Africanum fuisse, qui cum a C. Carbone [tribuno plebis seditiose] in contione interrogaretur quid de Ti. Gracchi morte sentiret, responderit iure caesum videri. Neque enim posset aut Ahala ille Servilius, aut P. Nasica, aut L. Opimius, aut C. Marius, aut me consule senatus, non nefarius haberi, si sceleratos civis interfici nefas esset. Itaque hoc, iudices, non sine causa etiam fictis fabulis doctissimi homines memoriae prodiderunt, eum qui patris ulciscendi causa matrem necavisset, variatis hominum sententiis, non solum divina, sed etiam sapientissimae deae sententia liberatum.

Cic., *Mil.* 8

pur essendo reo confesso dell'uccisione della sorella. [8] E c'è forse qualcuno che ignori che in un processo per omicidio di solito o si nega assolutamente il fatto o si adduce a difesa la sua piena legittimità? A meno che non vogliate giudicare non del tutto sano di mente Publio Africano ⁷ che, alla domanda faziosa rivoltagli nell'assemblea popolare dal tribuno della plebe Gaio Carbone ⁸, perché esprimesse il suo giudizio sulla morte di Tiberio Gracco, rispose che quell'uccisione era a suo avviso non contraria alla legge ⁹. Parimenti dovrebbe essere ritenuto criminale il famoso Servilio Ahala ¹⁰ o Publio Nasica ¹¹ o Lucio Opimio ¹² o Gaio Mario ¹³ o il senato ¹⁴ al tempo del mio consolato, se non fosse lecito uccidere dei cittadini scellerati. È per questo, giudici, che con piena giustificazione dei poeti pieni di cultura ¹⁵ hanno anche nei drammi creati dalla loro fantasia affidato al ricordo dei posteri che colui che assassinò la madre per vendicare il padre, fu assolto, dato che i voti dei giudici ¹⁶ erano divisi, grazie al voto di una dea, anzi della più saggia delle dee. [9] E se le dodici tavole ¹⁷ hanno assicurato